

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE RCC/2026/0000051–
QUOTE SOCIALI**

**In esecuzione alla Legge Regionale 11 settembre 2025 n. 24, articolo 9
comma 22 lettera b) che modifica l'articolo 2 comma 19 lettera c) della legge
regionale n. 12 del 2025.**

CIG: BC8E70AE13

Atto aggiuntivo al contratto tra l'**Azienda Regionale della Salute (ARES)** con sede
in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella
persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.

PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024),
da una parte domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura Fisioterapico Mandales S.r.l.s. (di seguito denominata Struttura), C.F. e
P. Iva 04207630924 con sede legale in Cagliari (CA) Via Enrico Pessina 87 CAP
09125, con sedi operative in ALES (OR) in Via Regina Margherita SNC 09091 e in
MANDAS (SU) in Via Vittorio Veneto 17 09040, nella persona del Legale rappresen-
tante Manuela Tuveri C.F. TVRMNL75M62B354D dall'altra hanno convenuto e sti-
pulato quanto segue.

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n. 225 del
20/09/2024 e ss.mm.ii è stato approvato il Piano di Acquisto delle prestazioni del
macrolivello della riabilitazione globale e, conseguentemente, sono stati stipulati con
le Strutture private i relativi contratti;

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le parti è stato stipulato il contratto n. RCC/2026/0000051 avente ad oggetto anche prestazioni di riabilitazione globale a valenza socio- riabilitativa (livello 5 e 6 per la sede operativa di Mandas come da DGR 25/9 del 20/05/2026);

- che per l'erogazione di tali prestazioni è previsto il pagamento di una tariffa distinta tra quota sanitaria e una quota sociale;

- che il contratto RCC/2026/0000051 prevede il pagamento della sola quota sanitaria;

- che la DGR 67/20 del 23.12.2025, in esecuzione della Legge Regionale n. 12 del 2025, articolo 2 comma 19 lettera c) (come modificata dalla Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24), prevede che, a decorrere dall'annualità 2026, ARES dovrà provvedere al pagamento anche della quota sociale;

- che la successiva DGR 13/21 del 18/03/2026 ha introdotto disposizioni integrative alla succitata DGR 67/20 del 23.12.2025;

- che, pertanto, con il presente atto aggiuntivo al contratto RCC/2026/0000051 viene stipulato un accordo per il pagamento della quota sociale dovuta.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti, come sopra costituite, conven-
gono quanto segue:

Articolo Unico

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

Il presente atto aggiuntivo disciplina il pagamento della quota sociale delle presta-
zioni sociosanitarie di riabilitazione globale afferenti al seguente livello:

livello 5 Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di
gravità per la sede operativa di Mandas, livello 6 Diurno a valenza socio riabilitativa

per persone con disabilità in situazione di gravità a tempo ridotto.

In esecuzione a quanto disposto dalla DGR n. 67/20 del 23.12.2025 della successiva

DGR 13/21 del 18.03.2026 a seguito della valutazione dell'utente da parte dell'Unità

di valutazione interna (UVI), la Struttura FISIOTERAPICO MANDALES S.R.L.S do-

vrà notificare l'inserimento dell'utente, oltre che all'Unità di Valutazione Territoriale

(UVT), anche al Comune di residenza dello stesso ai fini dell'accertamento della sua

capacità economica e della conseguente determinazione della sua eventuale quota

di compartecipazione secondo le fasce ISEE approvate con DGR 2/5 del 22/01/2014

e n. 9/9 del 05/03/2014.

Il budget di spesa complessivo per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione globale

per la quota sanitaria assegnato alla Struttura FISIOTERAPICO MANDALES

S.R.L.S. per l'anno 2026 è quello risultante dal contratto RCC/2026/0000051, men-

tre l'importo stimato per il pagamento della quota sociale, che verrà effettuato in

conformità alla DGR n. 33/10 del 13/10/2023, alla DGR 67/20 del 23.12.2025, alla

DGR 13/21 del 18/03/2026 e alla DGR n. 25/9 del 20/05/2026 per le prestazioni

ritenute appropriate, è di € 93.900,00 (novantatremilanovecento/00).

La quota sociale dovrà essere fatturata separatamente dalla quota sanitaria.

Per la quota sociale la Struttura FISIOTERAPICO MANDALES S.R.L.S si obbliga ad

emettere due distinte fatture ad ARES Sardegna: una in misura pari al 90% della

quota sociale e una pari al restante 10% della quota sociale, con gli stessi termini e

modalità previsti nella DGR 13/21 del 18/03/2026 e nel contratto per la quota sani-

taria (articolo 15 del contratto).

Unitamente alle fatture elettroniche, entro il giorno 10 del mese successivo a quello

di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare ad ARES apposita rendicon-

tazione e al Comune competente il riepilogo mensile dei pazienti in carico/dimessi,

secondo le modalità tecniche comunicate dai medesimi.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, provvederà al pagamento della fattura relativa al 90% della quota sociale; la fattura relativa al restante 10% della quota sociale verrà pagata entro il 31 marzo 2027.

Il presente atto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Salvo quanto diversamente regolamentato nel presente atto, restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali laddove applicabili.

Il Direttore Generale

Rapp.te legale Struttura Accreditata

Dott. Giuseppe Pintor

Manuela Tuveri